

Per quanto riguarda le altre voci, il raffronto con il primo semestre 2004 evidenzia la crescita del 5% degli importi per gli assegni mensili di mantenimento, mentre sono rimaste sostanzialmente stabili le spese per le locazioni.

La lieve crescita dell'importo per gli assegni mensili è compensata dalla diminuzione, quantitativamente analoga, delle spese per le capitalizzazioni. L'erogazione di queste ultime, finalizzate al reinserimento sociale, comporta infatti la cessazione delle misure di assistenza periodica, in primo luogo della corresponsione del contributo mensile.

E' significativo osservare un ulteriore calo delle somme destinate all'assistenza legale dei collaboratori e dei testimoni, che hanno subito una progressiva flessione a partire dall'entrata in vigore, con la legge di riforma del sistema della protezione, del principio della liquidazione giudiziale delle relative spese.

Ciò ha consentito di destinare alle spese di mantenimento e a quelle di reinserimento sociale le risorse risparmiate per l'assistenza legale.

b) La tutela della salute

Nel secondo semestre del 2004, l'Ufficio sanitario operante presso il Servizio Centrale di Protezione ha trattato oltre 3500 pratiche relative a collaboratori e testimoni di giustizia o loro congiunti.

Detta attività è rivolta soprattutto al rilascio di pareri per il rimborso di prestazioni o particolari categorie di medicinali, certificazioni medico-legali e corrispondenza con strutture pubbliche.

Le persone sotto protezione sono infatti dotate nella quasi totalità di libretti sanitari con generalità di copertura, che consentono loro di accedere alle prestazioni pubbliche in condizioni di sicurezza.

L'Ufficio sanitario ha inoltre effettuato, tramite i propri sanitari, 15 visite a persone sotto protezione per il rinnovo o conseguimento di patenti di guida o su disposizione delle Autorità giudiziarie.

Una parte essenziale dell'attività dell'Ufficio sanitario consiste nell'assistenza psicologica alle persone protette, assicurata da Direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Nel semestre in esame, sono stati eseguiti, su richiesta degli interessati, 168 colloqui di orientamento e sostegno nei confronti di 9 testimoni e 4 loro congiunti, nonché di 46 collaboratori e 109 familiari, fra cui 30 minori.

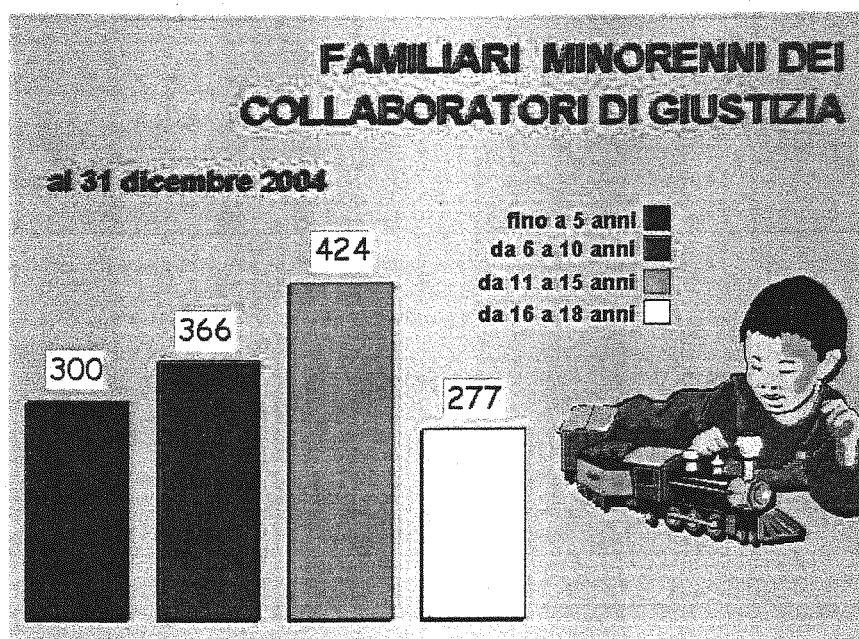
In tale contesto, l'impegno degli psicologi non si è limitato ad interventi occasionali, ma si è esteso fino a stabilire costruttivi contatti con i servizi territoriali specializzati, che hanno così potuto seguire le situazioni meritevoli di maggior attenzione senza compromettere la sicurezza degli interessati.

I Direttori tecnici psicologi del Servizio Centrale di Protezione stanno affiancando agli interventi concreti una collaborazione a largo raggio con altre strutture della Polizia di Stato, in modo da individuare future strategie di assistenza e supporto per le persone sotto protezione.

c) I minori.

Al 31 dicembre del 2004, i minori sottoposti al programma di protezione erano complessivamente 1470, con un decremento di 122 unità rispetto al 30 giugno dello stesso anno.

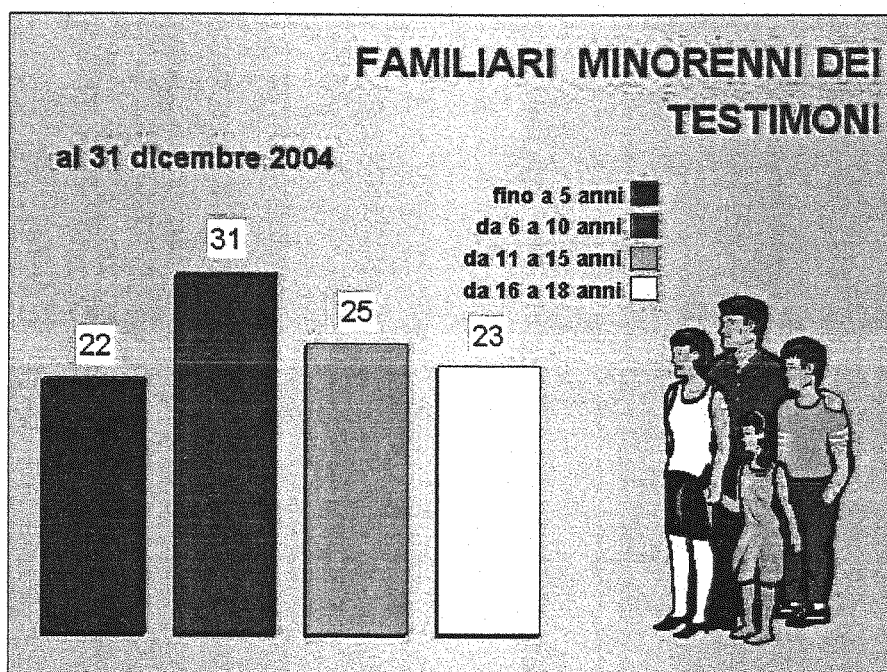
Il calo rientra nella costante diminuzione quantitativa, negli ultimi anni, dei



familiari dei collaboratori di giustizia sottoposti a protezione, dovuta da un lato alle uscite dal programma, dall'altro all'inclusione nelle proposte, nella maggior parte dei casi, dei soli congiunti conviventi.

I minori sottoposti a speciali misure di protezione sono infatti tutti familiari, ad eccezione di due testimoni ammessi in virtù di un loro autonomo contributo.

Nel dettaglio, la popolazione minorile appare omogenea dal punto di vista della suddivisione tra sessi.

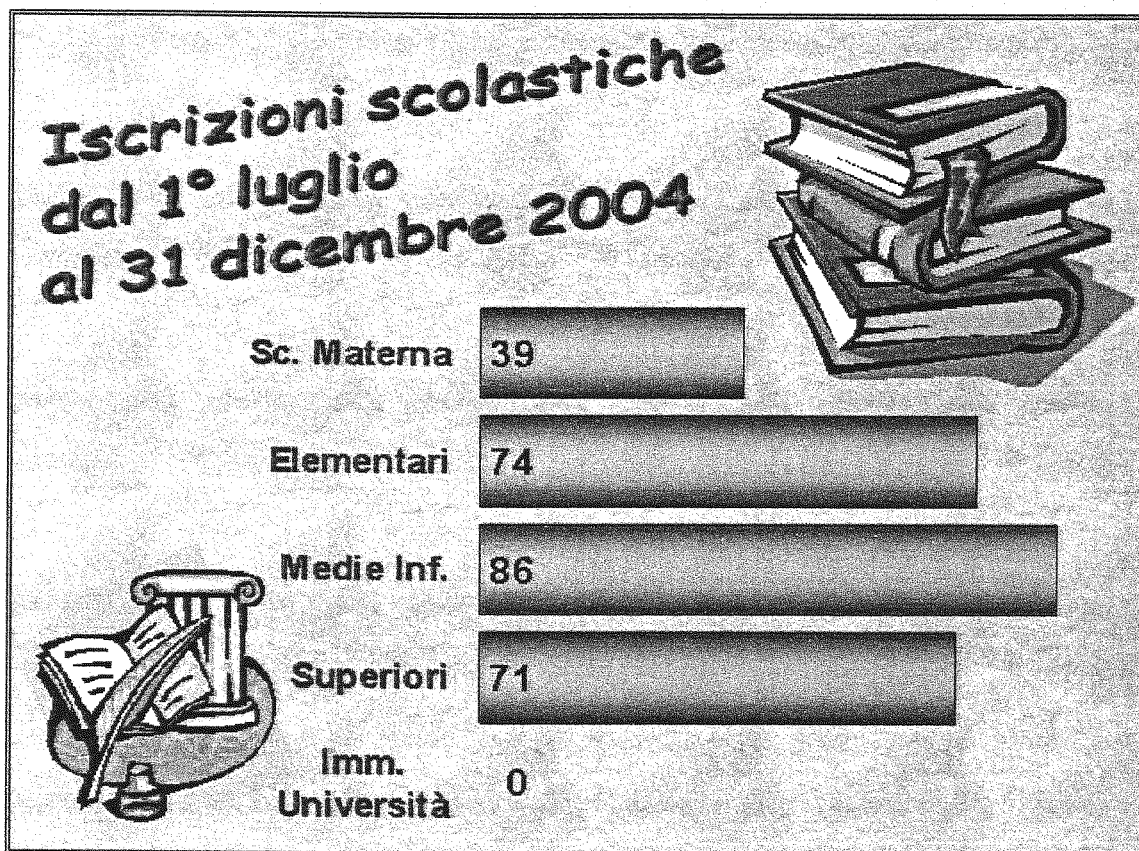


I familiari maschi di collaboratori di giustizia sono 654 e 713 le donne, mentre tra quelli dei testimoni il rapporto si inverte (53 ragazzi e 48 ragazze.)

Per quanto riguarda le fasce di età, la più folta è quella tra gli 11 e i 15 anni, che rappresenta il 30% del totale, seguita da quella tra i 6 e i 10 anni.

La presenza di una popolazione minorile così numerosa pone, in primo luogo, il problema delle iscrizioni scolastiche, che vengono effettuate dal Servizio Centrale di Protezione usando nominativi di copertura.

Nel semestre in esame, sono state effettuate 270 iscrizioni a scuole di ogni ordine e grado, suddivise secondo la tipologia indicata nel grafico seguente.



L'attività di inserimento scolastico dei minori comprende anche la conversione con i nominativi reali, all'atto dell'uscita dal programma di protezione, dei titoli di studio conseguiti con le generalità di copertura.

Tale procedura, che rende i titoli di studio utilizzabili sul mercato del lavoro, rende effettivo l'esercizio del diritto allo studio per i congiunti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, pur salvaguardando la riservatezza sulla loro reale identità.

Un problema delicato, da anni all'attenzione dell'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione e del suo *staff* di Direttori tecnici psicologi, è quello dell'impatto delle regole del sistema di protezione sul carattere dei bambini e degli adolescenti che ne fanno parte.

Il trasferimento in località protetta e le difficoltà di inserimento in una nuova realtà sociale gravano in maniera notevole sui minorenni in protezione, che sono oltretutto cresciuti in famiglie legate, nel caso dei collaboratori di giustizia, a contesti ambientali criminosi.

Questa situazione provoca nei minorenni varie manifestazioni di disagio nei rapporti familiari e scolastici, con fughe, atti di ribellione e rifiuto dei genitori, aggressività eccessiva o tendenza all'introversione.

Per prevenire e alleviare tali conseguenze, i Direttori tecnici psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno effettuato, nel secondo semestre del 2004, 30 colloqui di orientamento e sostegno nei confronti di minorenni, stabilendo le opportune intese con le istituzioni sul territorio per garantire, nel rispetto della riservatezza della reale identità degli interessati, un percorso specializzato di assistenza.

In una strategia di ampliamento delle esperienze teorico-pratiche, i predetti psicologi stanno sviluppando nel settore, in collaborazione con altre strutture della Polizia di Stato, attività diagnostiche, terapeutiche e di formazione.

d) Una nuova vita: il reinserimento sociale

Nel secondo semestre del 2004, il Servizio Centrale di Protezione ha provveduto al rilascio di 27 codici fiscali a 8 collaboratori di giustizia e 19 familiari per consentire loro l'ingresso nel mondo del lavoro.

A tale proposito, va sottolineato che non esistono normative per un collocamento lavorativo agevolato dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. L'unica strada praticabile è dunque quella di procurare ad essi la documentazione necessaria per accedere ad opportunità di lavoro in condizioni paritarie a quelle degli altri cittadini.

Grazie a questa intermediazione del Servizio Centrale, e nonostante la difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese, nel semestre in esame 9 collaboratori di giustizia, 12 loro congiunti e un testimone hanno ottenuto posti di lavoro nei settori dell'edilizia, dell'industria e dei servizi.

Nello stesso periodo, sono state effettuate due iscrizioni a corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni e si sono concluse le procedure per il rilascio di tre autorizzazioni da parte delle Camere di Commercio.

In un altro caso, il Servizio Centrale ha provveduto alla ricollocazione lavorativa in località non a rischio di una persona sotto protezione, consentendole di non perdere l'impiego che ricopriva prima di entrare nel programma.

Nell'attività di reinserimento sociale dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, è necessario sottolineare l'importantissimo ruolo delle capitalizzazioni delle misure di assistenza.

Si tratta della corresponsione, in unica soluzione, dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento rapportato ad un determinato periodo di tempo (fino ad un massimo di cinque anni per i collaboratori e di dieci per i testimoni) più un contributo fisso per la sistemazione alloggiativa.

I suddetti criteri, che vengono applicati su decisione della Commissione Centrale e dopo aver acquisito il parere, non vincolante, delle Autorità giudiziarie sulla fuoriuscita dal programma, sono stati recepiti nell'art. 10 del Regolamento ministeriale di esecuzione delle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, assumendo il rango di normativa secondaria.

Le capitalizzazioni, nel semestre in esame, sono state applicate a 6 testimoni e 30 collaboratori di giustizia, nonché a tre nuclei familiari collegati a collaboratori.

I provvedimenti in esame non si sono tradotti in un aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'erogazione della capitalizzazione coincide con l'interruzione delle misure economiche corrisposte mensilmente, ma hanno avuto l'importante funzione di consentire ai beneficiari di raggiungere l'autonomia economica.

L'importo massimo delle capitalizzazioni, calcolato, come si è visto, in cinque anni per i collaboratori e dieci per i testimoni, viene concesso solo in presenza di un concreto progetto di investimento del denaro.

È dunque evidente la funzione di reinserimento socio-economico del provvedimento, che consente alle persone sotto protezione di rientrare a pieno titolo nella vita di tutti i giorni, senza più permanere in un circuito assistenziale pubblico.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI DEL PROGRAMMA

L'art. 13 quater della legge 13/2/2001, n. 45 contiene, al comma 2, l'elenco dei fatti che possono condurre alla revoca delle speciali misure di protezione.

Essi sono suddivisi, in linea di massima, tra reati e violazioni amministrative, che consistono in infrazioni delle regole di riservatezza cui ogni persona sottoposta a protezione è tenuta a conformarsi.

Il citato comma 2 prevede anche alcune ipotesi di revoca automatica delle misure, fra cui rientrano la responsabilità di reati indicativi del reinserimento in un circuito criminale, il rifiuto di sottoscrivere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, per i soli collaboratori, la mancata specificazione dei beni posseduti all'atto dell'ingresso nella protezione.

In un'ottica di maggior consapevolezza delle regole da parte dei collaboratori e testimoni di giustizia, l'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione delle speciali misure di protezione (D.M. 23/4/2004, n. 161) stabilisce che la sottoscrizione del loro contenuto da parte dei destinatari comporta, oltre all'impegno a rispettare gli obblighi, la conoscenza delle conseguenze di eventuali violazioni.

Nel secondo semestre del 2004, sono state segnalate **43** violazioni comportamentali, commesse da **22** collaboratori di giustizia e da un testimone.

In **17** casi, si trattava di reati, mentre negli altri **26** si era in presenza di infrazioni alle regole di riservatezza (allontanamenti non autorizzati dalla località protetta, rivelazione della vera identità ed altro).

Non si registrano particolari novità rispetto al precedente semestre, in cui le violazioni erano state 47, 15 delle quali si erano concretate in reati, e i loro autori 26 collaboratori di giustizia.